

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 22/10/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato il 07/06/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/05/2017, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: il rimborso di € 1092,92, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, di cui € 915,00 a titolo di ristoro di commissioni accessorie non maturate ed € 177,92 a titolo di ristoro di "spese contrattuali e di istruttoria" non maturate; il rimborso di € 141,92 a titolo di ripetizione integrale delle commissioni di estinzione corrisposte; gli interessi legali dal giorno dell'estinzione anticipata; la refusione delle spese di assistenza tecnica sostenute quantificate in € 200,00 e delle spese di presentazione del ricorso.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo, con riferimento alla pretesa di restituzione di tutti i costi, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125 sexies del TUB collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto. Precisa inoltre che il finanziamento in questione è stato estinto anticipatamente in data 30/05/2017 e quindi prima della pubblicazione dell'ultima Comunicazione al sistema di Banca d'Italia n. 1475166/19. Sostiene la non ripetibilità delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie in quanto riferite ad attività che si sono esaurite con il perfezionamento del contratto e stante la formulazione corretta e trasparente delle clausole. Eccepisce la legittima applicazione della commissione di estinzione anticipata in relazione a entrambi i contratti di finanziamento, in quanto addebitata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 125–sexies,

comma 3, TUB (richiama altresì la pronuncia n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento). In ultimo ritiene infondata la domanda di refusione delle spese difensive in quanto concernenti una tipologia di contenzioso di natura seriale. Chiede il rigetto di tutte le domande del ricorrente.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di un contratto CQS, poi anticipatamente estinto.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò*



significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio, nel caso di specie, ritiene che le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali applicate dall’intermediario abbiano natura *up-front* in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento (Cfr. Collegio di Bari, decisione n. 2313/20).

Con riferimento alla commissione per l’estinzione anticipata, il Collegio rileva che, come si evince dal conteggio estintivo, tale voce è pari all’1% del debito residuo in conformità a quanto previsto contrattualmente. Il contratto, infatti, con formulazione sostanzialmente analoga a quella prevista dall’art 125-sexies TUB. prevede, nell’ipotesi di estinzione anticipata, il diritto del cessionario “ad un indennizzo che non può superare l’1% dell’importo del debito residuo se la vita residua del prestito è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo se la vita residua del prestito è pari o inferiore ad un anno”. Pertanto, in linea con la recente decisione n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento secondo cui “la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta”, il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento la relativa domanda di rimborso (Cfr. Collegio di Bari, decisione n. 8621/20).

Ciò premesso il Collegio, tenuto conto dei rimborsi effettuati, ritiene che le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	59
rate residue		61

TAN	▶	10,35%
-----	---	--------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	50,83%
- in proporzione alla quota interessi	30,21%

n/c ▼		restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	commissioni accessorie (up front)	€ 1.800,00	€ 915,00	€ 543,71	☐	€ 543,71
☐	spese fisse contrattuali (up front)	€ 350,00	€ 177,92	€ 105,72	☐	€ 105,72
☐			€ 0,00	€ 0,00	☐	€ 0,00
☐			€ 0,00	€ 0,00	☐	€ 0,00
☐			€ 0,00	€ 0,00	☐	€ 0,00
☒			€ 0,00	€ 0,00	☐	€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 649,43
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 649,43, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS